

Civile Sent. Sez. 2 Num. 2126 Anno 2017

Presidente: MAZZACANE VINCENZO

Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 27/01/2017

SENTENZA

sul ricorso 25058-2012 proposto da:

PATERNOSTER PIERINO PTRPRN54L09H254E, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO GABANELLA;

- ricorrente -

contro

FLAIM MARINA, FLAIM VITO, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi dall'avvocato PIETRO ROSSI;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 111/2012 della CORTE D'APPELLO

di TRENTO, depositata il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l'inammissibilità o, in subordine per il rigetto del
ricorso.

Svolgimento del processo

Flaim Vito e Flaim Marina con atto di citazione del 3 luglio 2007 premettendo: di essere comproprietari di una casa e della contigua particella 2640/2 nel catasto del Comune di Revò, quest'ultima ricevuta in donazione da Flaim Ernesto, il quale la aveva acquistata in seguito a sentenza del Tribunale di Trento, che lo aveva dichiarato proprietario per intervenuta usucapione ordinaria, di aver saputo che Paternoster Pierino, successore, a sua volta, di alcuni dei precedenti proprietari tavolari convenuti nella precedente causa aveva proposto ricorso per usucapione speciale di un striscia della particella 2640/2, si opponevano a detta domanda, deducendo che l'efficacia del giudicato del Tribunale di Trento (sentenza n. 329 del 1989) rendeva la domanda improponibile perché volta ad accertare una domanda a sua volta accertata dalla precedente sentenza. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda di usucapione di parte del terreno della particelle 2640/2 denominata a seguito di frazionamento particella 2640/3, costituita in parte dalla strada di accesso all'abitazione, in parte adibito ad orto.

Si costituiva in giudizio Paternostro Pierino ed evidenziava che la sentenza del Tribunale era stata intavolata in epoca successiva (22 febbraio 2007) alla data del deposito del ricorso ex legge 346 del 1976 e precisava che eventuali variazioni del diritto dei proprietari tavolari non influivano sulla situazione di fatto come esercitata certamente a partire dal 1990, la sentenza che aveva dichiarata l'intervenuta usucapione non gli poteva essere opposta perché non era stato parte in causa, chiedeva, pertanto che venisse rigettata la domanda degli attori e in subordine che venisse dichiarata l'intervenuta usucapione speciale e/o ordinaria di quella parte di terreno contrassegnata con la particella 2640/3.

Il Tribunale di Trento con sentenza n. 83 del 2010 dichiarava Paternoster Pierino proprietario della particella 2640/3 per intervenuta usucapione ex legge 346 del 1976 e condannava i convenuti al pagamento delle spese giudiziali.

La Corte di Appello di Trento, pronunciandosi su appello proposto da Flaim Vito e Flaim Marina, a contraddittorio integro, con sentenza n. 111 del 2012 accoglieva l'appello e, per l'effetto rigettava la domanda di usucapione avanzata da Paternoster Pierino, lo condannava al

pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Secondo la Corte di Trento nel caso in esame non poteva trovare applicazione la normativa in tema di usucapione speciale (e/o agraria) perché dagli atti emergeva con chiarezza che il bene oggetto della pretesa usucapione non era un fondo rustico, cioè, un'entità agricola individuata ed organizzata, se non altro per l'assoluta limitazione della superficie. Anche la domanda avanzata dai sigg. Flaim andava rigettata perché non era stata data la prova che fosse maturato il tempo necessario per la pretesa usucapione ordinaria.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Paternoster Pierino con ricorso affidato a quattro motivi. Flaim Vito e Flaim Marina hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo del ricorso Paternoster lamenta la violazione ed in ogni caso la falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) (pag. 7 sentenza impugnata). Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata specificità dei motivi non tenendo conto che l'appellante aveva esposto le proprie argomentazioni senza formulare alcuna contestazione alle argomentazioni ed al ragionamento logico giuridico del Tribunale.

1.1. = Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. Infatti, il ricorrente fa riferimento ad un atto di appello di cui non riporta il contenuto essenziale e/o, comunque, quel contenuto da cui emergerebbe la mancata specificità dei motivi. Piuttosto, la Corte distrettuale, esaminando la stessa censura, ha avuto modo di specificare che, nel caso in esame, "(...) gli appellanti indicano in modo chiaro ed univoco le ragioni poste a sostegno dell'appello, pur senza effettuare una formalistica, per altro, non richiesta, enunciazioni delle ragioni invocate a sostegno dell'appello contrapponendo alle statuizioni della sentenza ed alle argomentazioni ivi contenute, argomentazione i in compatibili con le permesse stesse del ragionamento impugnato con ciò rispettando all'evidenza quanto richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ. (...)". Si tratta, ovviamente, di una valutazione di merito non censurabile nel giudizio di cassazione, essendo priva di vizi logici e/o giuridici, e, comunque, in mancanza di un possibile riscontro dell'atto di appello, non sostituibile con la ricostruzione effettuata dall'attuale ricorrente.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed, in ogni caso, la falsa applicazione dell'art. 1159 bis, comma 1, cod., civ. e dell'art. 2 della legge 346/1976, motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 , primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ. (pag. 8 e 9 della sentenza impugnata). Il ricorrente ritiene che la Corte distrettuale nell'escludere l'applicabilità della normativa dell'usucapione speciale per l'assenza di una destinazione agricola del bene di cui si pretendeva l'usucapione in quanto di limitata estensione, non avrebbe tenuto conto che per l'applicabilità dell'istituto dell'usucapione speciale per un fondo situato in un Comune montano non sarebbe richiesto il requisito dimensionale configurante un'autonoma unità produttiva. E di più la Corte distrettuale, sempre secondo il ricorrente nell'aver ritenuto che l'usucapione abbreviata non sarebbe in ogni caso possibile per la stradina di accesso poiché non univocamente deputata a fini agricoli, non avrebbe tenuto conto che la detta stradella sarebbe indispensabile all'attività agricola che lo stesso ricorrente svolgerebbe sulle proprie proprietà agricole.

2.1.= Il motivo è infondato ed essenzialmente perché non coglie l'effettiva ratio decidendi.

Va qui premesso che atteso che la legge n. 346 del 1976, che ha introdotto l'usucapione speciale disciplinata dall'art. 1159 bis c.c., ha la finalità di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo, per l'applicazione di tale ipotesi di usucapione, non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico (come vorrebbe il ricorrente), ma è necessario che esso, come pure ha evidenziato la Corte distrettuale, quanto meno all'atto dell'inizio della possesso ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto, soltanto un fondo rustico, inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata ad una propria vicenda produttiva.

Pertanto, la Corte distrettuale, avendo accertato, che il fondo di che trattassi non costituiva, di per sé, un'autonoma entità agricola (ancorché facesse parte di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane), correttamente, ha escluso l'applicabilità di tale usucapione speciale. In particolare, come ha avuto modo di evidenziare, la Corte distrettuale, nel caso in esame, il fondo di cui si dice, trattandosi di una striscia di suolo di complessive 50 centiarie e

di una strada non univocamente deputata a fini agricoli, non identificava un'entità agricola destinata ed ordinata ad una propria (ed autonoma) vicenda produttiva.

A fronte delle valutazioni della Corte distrettuale il ricorrente, in verità, contrappone le proprie ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, né può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le loro aspettative e confutazioni.

3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed in ogni caso la falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 , primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ. (pag. da 9 a 12 della sentenza impugnata). Il ricorrente ritiene che la Corte distrettuale nell'avere esteso l'efficacia del giudicato relativo alla sentenza n. 329 del 1989 di Tribunale di Trento, al sig. Paternoster Pierino, non avrebbe tenuto conto che Paternoster avrebbe fatto valere un proprio possesso e, quindi, una situazione giuridica autonoma del tutto indipendente dalla posizione di eventuale erede della di lui madre e quindi dell'eventuale precedente situazione di possesso, dalla stessa vantato sul fondo, oggetto di causa. Sicché il sig. Paternoster avrebbe dovuto esser considerato come terzo e non come parte rispetto agli effetti prodotti dal giudicato della sentenza n. 329 del 1989.

3.1.= Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse posto che la sentenza impugnata si fonda su una doppia ratio decidendi ed il ricorrente non ha censurato entrambe. In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto: a) che la sentenza n. 329 del 1989 era opponibile anche a Paternoster, per quanto, essendo successore a titolo particolare della di lui madre, Cirinna Micheli, ai sensi dell'art. 2090 cod. civ., gli effetti della sentenza erano imputabile anche a Paternoster, il quale avrebbe dovuto prendere atto che nel giudizio di che trattasi era stato accertata l'usucapione a favore dei sigg. Flaim (ovvero del loro dante causa Flaim Ernesto). b) ad un tempo, però, la Corte distrettuale ha affermato che, comunque, l'accertamento del possesso esclusivo da parte di un terzo sull'intera particella 2640/2, cui fa parte la particella 2640/3, di cui alla sentenza 329 del 1989, inconciliabile con il possesso altrui, era opponibile a

Paternoster, sia pure, quale giudicato esterno, con la conseguenza che escluso il possesso dei beni fino all'ottobre 1989 da parte di Paternoster, veniva meno lo stesso presupposto temporale per poter ritenere i beni usucapiti.

4.= Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione in ogni caso falsa applicazione dell'art. 91 e 92 cod. proc. civ. motivazione insufficiente o contraddittoria in relazione all'art. 360 , primo comma, nn. 3 e 56 cod. proc. civ. (pagg 12 e 13 della sentenza impugnata). Il ricorrente ritiene che poiché la sentenza di secondo grado va riformata confermando la sentenza di primo grado anche le spese del secondo grado del giudizio (così come era stato per il primo grado) di giudizio unitamente a quello del presente procedimento per cassazione dovranno essere imposte a carico dei sigg. Flaim.

4.1.= La censura è inammissibile perché muove da un presupposto, la riforma della sentenza di secondo grado, soltanto auspicato, ma non esistente.

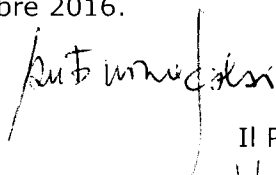
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. condannato a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo.

Per Questi Motivi

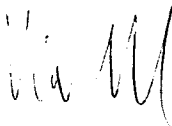
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in €. 2.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori, come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione il 29 novembre 2016.

Il Consigliere relatore



Il Presidente-



Il Funzionario Giudiziario
NELI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 27 GEN. 2017